

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE  
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 8190 DEL 16/10/2025

Oggetto: PROGETTO PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.5  
“CYBERSECURITY” - M1C1I1.5 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –  
NEXTGENERATIONEU. CUP: J46G24000020006. – FORMAZIONE FIREWALL FORTINET –  
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B89AEE4924. CPV: 80533100-0.

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che:

il Comune di Livorno è soggetto subattuatore del Progetto PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” - M1C1I1.5, finalizzato a irrobustire le infrastrutture e i servizi digitali del Sistema Paese migliorandone le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza, quale elemento fondante per la transizione digitale sicura della Pubblica Amministrazione, finanziando azioni mirate al miglioramento delle capacità di governo e gestione del rischio cyber, al contrasto di scenari di minaccia in continua evoluzione, consentendo contestualmente risposte tempestive a potenziali attacchi informatici in linea con le migliori pratiche nazionali e internazionali;

questo Ente ha presentato il progetto denominato “*Livorno Cyber Resilience: Attivazione di Strategie di Sensibilizzazione, Rilevamento, Monitoraggio, Risposta e Ripristino per il Potenziamiento dell'infrastruttura Cyber dell'Ente*” con CUP J46G24000020006, per il quale è stato ottenuto, con Determina prot. n. 30550 del 23/09/2024 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la concessione del finanziamento per € 978.000,00;

Rilevato che una delle misure previste nell'ambito del progetto in corso riguarda la formazione del personale in materia di sicurezza informatica, con specifico riferimento alla gestione del firewall dell'Ente;

Considerato, inoltre, che il Comune di Livorno è tenuto al rispetto degli obblighi normativi in materia di cybersecurity, in particolare di quanto stabilito dalla Legge n. 90/2024 e dalla Direttiva NIS2, finalizzati ad assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture e dei servizi digitali comunali, e che il firewall Fortigate rappresenta uno strumento essenziale per la protezione perimetrale e la prevenzione delle minacce informatiche;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'individuazione di un soggetto qualificato per l'erogazione di un corso di formazione specialistico rivolto al personale tecnico dell'Ente, finalizzato ad approfondire le competenze operative e di gestione avanzata del firewall Fortigate;

Preso atto che, a seguito di un'analisi informale di mercato condotta dall'Ufficio Infrastrutture Informatiche, è stata individuata la società Sokom S.r.l., impresa certificata Fortinet per la tecnologia Fortigate in dotazione al Comune di Livorno, la quale ha presentato un programma formativo

pienamente coerente con le esigenze tecniche dell'Amministrazione;

Rilevato inoltre che la società Sokom S.r.l. collabora da diversi anni con il Comune di Livorno nella gestione della rete Wi-Fi comunale, avendo dimostrato un elevato livello di affidabilità, competenza e professionalità, in particolare nelle attività afferenti alla cybersecurity;

Ritenuto, in ragione della comprovata esperienza e della certificazione posseduta, di procedere all'avvio di una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di formazione;

Dato atto che la società Sokom S.r.l. ha presentato la propria offerta economica pari a € 5.500,00 oltre IVA, ritenuta tecnicamente adeguata ed economicamente congrua rispetto ai contenuti del corso, alla qualificazione del fornitore e ai prezzi medi di mercato per servizi analoghi;

Visto l'art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, e dato atto che non si rileva, per il contratto di cui trattasi, un interesse transfrontaliero certo, in particolare per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come l' "affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto l'articolo 49, comma 2, al medesimo decreto, ed attestato il rispetto del principio di rotazione ivi enunciato;

Verificato che il servizio non è disponibile in convenzioni di soggetti aggregatori;

Vista la documentazione inerente la sopra citata Trattativa diretta (reperibile agli atti d'ufficio), con particolare riferimento all'offerta presentata dalla ditta Sokom S.r.l. per l'effettuazione del servizio richiesto dal capitolato prestazionale (in allegato parte non integrante);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 c. 4 D.Lgs. 36/2023, in considerazione dell'affidabilità dell'Impresa e dell'esiguo importo della prestazione, non è stata richiesta la garanzia definitiva;

Attestato che:

- è stata verificata attraverso la visura camerale la dichiarazione della Ditta riguardante l'individuazione dei titolari effettivi;
- è stata esaminata la dichiarazione relativa alla mancanza di conflitti di interesse sottoscritta dal titolare effettivo e legale rappresentante, non riscontrando manifeste criticità;
- l'impresa ha presentato tutta la documentazione richiesta, in particolare relativamente a

quanto stabilito all'art. 47 del DL 77/2021, e sottoscrivendo, ove compatibili, gli obblighi in ambito PNRR tra i quali il rispetto del principio della parità di genere, di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali nonché quanto richiesto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;

Attestato che, con riferimento al rispetto del principio trasversale "DNSH", le attività oggetto del citato contratto non rientrano tra quelle elencate nelle schede 3,6,8 allegata alla circolare n.33 della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022 recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" né tra quelle indicate nella "lista di esclusione" (Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01);

Acquisiti:

- il DGUE dal quale emerge l'assenza, da parte della ditta affidataria, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Dlgs n 36/2023;
- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, allegata al presente atto quale parte non integrante;
- il DURC, da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali (allegato parte non integrante);

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi del citato art. 50 c.1 lett. b) del Dlgs n 36 /2023 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii le attività in parola per un importo di € 5.500,00 IVA esclusa, alla ditta Sokom S.R.L., P.IVA 01798020473 e sede legale in VIA CAMPORCIONI EST, 18, PONTE BUGGIANESE, PT, 51019, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, impegnando altresì la somma di euro 6.710,00 IVA inclusa, sul cap. 1916 "Reimpiego contributo PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" - M1C1I1.5 - CUP J46G24000020006 - FORMAZIONE- V.E. 565" (cod. P.F. U.1.03.02.19.002) del PEG 2025-2027, annualità 2025;

Dato atto che, con determinazione n. 1245 del 18.02.2025, il RUP della presente procedura, di competenza dell'U. Infrastrutture Informatiche, è stato già individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, nel Dr. Alessandro Antonini, Resp.le del medesimo ufficio;

Visto l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

Vista e conservata agli atti d'ufficio la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023 dal Dr. Antonini circa l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto, nonché la dichiarazione di assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;

Dato atto, inoltre, dell'assenza, nel presente caso, di altri dipendenti o soggetti anche esterni in grado di influenzare l'esito della procedura;

Attestata l'assenza di conflitti d'interesse e di situazioni di incompatibilità da parte della scrivente;

Dato atto che il Comune di Livorno si assume tutti gli obblighi, per quanto compatibili con la presente procedura, previsti dalla normativa PNRR per gli Enti attuatori e dall'Avviso relativo alla presente Misura, e, in particolare:

- il rispetto dei principi trasversali quali il principio DNSH di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), i principi di parità di genere, pari opportunità generazionali, protezione e valorizzazione dei giovani, di

tutela dei diversamente abili, parità di trattamento e non discriminazione, e del superamento dei divari territoriali;

- l'impegno al conseguimento dei target e delle milestone previsti
- il rispetto degli obblighi, di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 241/2021;

Precisato che, poiché l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in caso di non conferma degli stessi all'esito delle successive verifiche, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Visti:

- l'ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025, mediante la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 18.07.2025;
- la deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;
- il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025;
- la determinazione dirigenziale 598 del 29/01/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative) alla dott. Alessandro Antonini per l'ufficio Infrastrutture Informatiche del Settore "Sistemi Informativi";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 "DUP 2025-2027: approvazione.";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. Approvazione.";
- la delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 "PEG 2025-2027: approvazione.";
- la deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027, e dato atto del rispetto del medesimo;

Visto l'art. 191 del D.lgs 267/2000 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

Dato atto che si provvederà alla comunicazione, ex art. 191, comma 1 del suddetto Decreto legislativo, alla ditta affidataria;

Visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. Di affidare, nell'ambito del progetto PNRR citato in oggetto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, mediante trattativa diretta su MePA, la fornitura del servizio di formazione relativamente al Firewall Fortinet alla Ditta Sokom S.R.L., P.IVA 01798020473 e sede legale in Via Camporcioni Est, 18, Ponte Buggianese, PT, 51019, per la somma di € 5.500,00 IVA esclusa;
2. Di impegnare la somma occorrente ai presenti fini di euro 6.710,00 IVA inclusa sul capitolo 1916 "Reimpiego contributo PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" - M1C1I1.5 - CUP J46G24000020006 - FORMAZIONE- V.E. 565" (cod. P.F. U.1.03.02.19.002) del PEG 2025-2027, annualità 2025;
3. Di dare atto che è stata verificata la disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. Di dare atto che il RUP della procedura è il Dr. Alessandro Antonini;
5. Di trasmettere il presente atto ai Servizi finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. Di dare atto, inoltre, che si provvederà alla comunicazione ex art. 191 comma 1 del citato decreto legislativo n. 267/2000 alla ditta affidataria;
7. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

*Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.*

*Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005- Codice dell'Amministrazione digitale.*



COMUNE  
DI LIVORNO

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

**TIPO CONTRASSEGNO:** QR Code

**IMPRONTA (SHA-256):** 0e1582d5f3c5dd33b3fe987eb449479b9cf8ff3b009c83e2c2a35e91e806cd57

**Firme digitali presenti nel documento originale**


Michela Casarosa

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8190/2025

Data: 16/10/2025

Oggetto: PROGETTO PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.5 “CYBERSECURITY” - M1C1I1.5 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: J46G24000020006. – FORMAZIONE FIREWALL FORTINET – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B89AEE4924. CPV: 80533100-0.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b660c8a2980343c9\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b660c8a2980343c9_p7m&auth=1)

ID: b660c8a2980343c9